n. 4423/2019 r.g. V.G.



## TRIBUNALE DI PADOVA

## PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento n. 4423/2019 V.G. promosso ai sensi dell'art. 14ter e seguenti della I. n. 3/2012

da

, con l'avv. Torquato TASSO

**UATO** 

il Giudice Designato ha pronunciato il seguente

## DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Il ricorrente riferisce una situazione di squilibrio finanziario, non essendo più in grado con la propria retribuzione di far fronte al mutuo ipotecario contratto per acquistare assieme alla moglie l'immobile adibito a casa coniugale: l'abitazione è stata pignorata (esecuzione n. 328/2016 r.g.), stimata € 64.000 e venduta per € 40.000 a maggio scorso.

I debiti complessivi ammontano ad € 126.000 per il mutuo ipotecario e circa € 1.000 per spese condominiali non pagate; lo stipendio mensile, più basso nell'anno 2018, ammonta nel 2019 a circa € 2.400. Il ricorrente vive in questo momento da solo in Italia con la figlia minore, atteso che la moglie è rientrata in Moldavia per ridurre le spese del nucleo familiare.

Completata la raccolta dei dati, ritiene il Tribunale sussistano i presupposti per l'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio del signor



In primo luogo, osserva il Tribunale che l'istante non rientra in una delle ipotesi di inammissibilità del ricorso di cui all'art. 7, giacché non è soggetto personalmente a procedure concorsuali né ha fatto prima d'ora ricorso al procedimento di sovraindebitamento; la domanda di liquidazione è stata proposta avanti al Tribunale competente e risulta corredata della documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3.

Alla domanda sono stati allegati i documenti attinenti ai beni nella sua disponibilità nonché – come anticipato - la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nominato nella persona del dott. Marcello Dalla Costa, che ha confermato la ricostruzione delle cause dell'indebitamento del ricorrente e ha altresì dato atto della completezza della documentazione depositata dal debitore, che – anche alla luce dell'integrazione 12.9.2019 - consente la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del ricorrente, della inesistenza di atti impugnati dei creditori nonché della fattibilità del piano.

Va altresì chiarito come il fatto che il bene in proprietà del debitore sia stato nelle more venduto non osta all'ammissibilità della procedura: a parte il fatto che residuano beni mobili, per quanto di modesto valore, da liquidare, ritiene infatti il Tribunale che la procedura di liquidazione sia ammissibile anche quando vi sia solo reddito da accantonare per la soddisfazione concorsuale dei creditori e non vi siano più beni da liquidare: la presenza di beni non è un presupposto dell'accordo o del piano del consumatore, quindi non risulterebbe giustificato un autonomo requisito di ammissibilità solo per il terzo istituto



destinato alla soluzione della crisi da sovraindebitamento, in cui peraltro le prime due procedure potrebbero convertirsi in caso di incidenti procedurali.

La domanda proposta dal signor nell'evidente incapacità di far fronte ai debiti contratti, risulta quindi ammissibile.

I beni mobili, la liquidità ricavata dalla vendita in sede coattiva e lo stipendio del ricorrente vanno tutti consegnati al nominando Liquidatore, detratta la somma necessaria per il mantenimento suo e della figlia minore, che va stabilita dal Tribunale ai sensi dell'art. 14 ter, comma sesto, lett. B): detto importo, tenuto conto della ricostruzione operata dal dott. Dalla Costa, va determinato in € 1.700.

Con riferimento allo stipendio va precisato che per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione cesserà la decurtazione di un quinto sulla retribuzione, atteso che il pignoramento di un quinto dello stipendio perderà efficacia al fine di ripristinare la par condicio creditorum in sede di soddisfazione dei creditori. Il pignoramento del quinto infatti ha ad oggetto crediti futuri e non può pregiudicare gli stipendi non ancora maturati e quindi futuri, successivi alla data di apertura della liquidazione, che produce gli stessi effetti del pignoramento ma con effetti generali sull'intero patrimonio del debitore. Sotto altro profilo va chiarito che la spesa (prededucibile) per la locazione andrà sostenuta direttamente dal nucleo familiare, riguardando tutti i componenti, ed è stata considerata nella determinazione del reddito riservato al mantenimento.



Va disposto che non possono essere proseguite ed iniziate procedure esecutive ai danni del ricorrente signor ai sensi del comma 2, lett. b) e vanno previste le tempistiche per le attività demandate al Liquidatore. Quanto in particolare all'esecuzione pendente, la pronuncia di improseguibilità ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.c. non inciderà sulla pronuncia del decreto di trasferimento, che rimane doverosa, ma solo sulla distribuzione delle somme, che avverrà in sede concorsuale.

Quanto infine alla nomina, il dott. Marcello Dalla Costa, che ha offerto la propria disponibilità, presenta i requisiti di cui all'art. 28 l.f., come richiesti dall'art. 14 quinquies, comma 2, lett. a), per la nomina a Liquidatore Giudiziale: considerata la contenuta attività da svolgere nella procedura in esame ed i ridotti rischi di conflittualità può procedersi alla nomina dello stesso professionista che ha svolto le funzioni di OCC, valorizzando così la conoscenza della situazione già acquisita dal professionista.

In conclusione, il Tribunale,

letti gli art.li 14-ter, 14-quinquies e seguenti I. n. 3/2012,

## **PQM**

dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di nomina liquidatore il dott. Marcello Dalla Costa di Padova;

dispone che il Liquidatore accenda un conto ove vanno depositate le somme incassate dallo a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni;

determina in € 1.700 mensili le somme riservate al signor per il mantenimento proprio ed il contributo al mantenimento familiare;



ordina il rilascio in favore del Liquidatore dei beni che lo abbia in futuro ad acquisire per i prossimi quattro anni;

dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere proseguite o iniziate azioni cautelari o esecutive e acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; stabilisce che il Liquidatore entro 30 giorni verifichi l'elenco dei crediti e l'attendibilità della documentazione, formi l'inventario e comunichi ai creditori le informazioni di cui all'art. 14-sexies, comma 1, lett. A), B) e C); entro i successivi 30 giorni formerà altresì il programma di liquidazione, che comunicherà ai creditori;

stabilisce per la trasmissione delle domande di cui all'art. 14-sexies, comma 1, lett. A, il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Liquidatore;

stabilisce per la comunicazione dello stato passivo di cui all'art. 14-sexies, comma 1, lett. B, il termine di 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto che precede;

dispone che il Liquidatore depositi una relazione semestrale, specificando le attività svolte ed i pagamenti effettuati e previsti nel semestre successivo, per le relative autorizzazioni del Giudice Delegato;

dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito dei fallimenti del Tribunale di Padova nell'apposita sezione.

Si comunichi alla ricorrente ed al dott. Marcello Dalla Costa.

Padova, 25/09/2019



Il Giudice

Maria Antonia Maiolino

